

LEGGE REGIONALE 28 Luglio 2008, N. 23

Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale
(B.U. 07 agosto 2008, n. 75)

CAPO I**Principi generali****Art. 1**

(Istituzione dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini)

1. È istituita l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di seguito denominata Autorità.

2. L'Autorità ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.

3. L'Autorità svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

4. L'Autorità svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.

5. Le funzioni dell'Autorità in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III e IV della presente legge.

Art. 2

(Autonomia e struttura organizzativa)

1. L'Autorità svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.

2. L'Autorità si avvale della struttura organizzativa di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2008,

n. 3 (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre

1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18).

3. L'Autorità può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.

Art. 3

(Elezione dell'Autorità e requisiti)

1. L'Autorità è eletta dall'Assemblea legislativa regionale all'inizio di ogni legislatura, tra le persone in possesso di laurea attinente agli uffici da svolgere e dei requisiti idonei.

1 bis. L'Autorità esercita le sue funzioni per i periodi di vacanza o di scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale e rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

3. Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza indicata al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane di età.

Nota relativa all'articolo 3:

Così modificato dall'art. 22, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.

Art. 4

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Sono ineleggibili ad Autorità:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;

b) i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;

c) i Sindaci;

d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Co-

munità montana;

e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili ad Autorità i candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo; Presidente della Regione; Presidente della Provincia; Sindaco; Consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. L'incarico di Autorità è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale svolta nella regione.

4. È comunque incompatibile con la carica di Autorità chiunque, successivamente all'elezione, venga trovato in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

5. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dall'Assemblea legislativa regionale.

6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Art. 5

(Relazione)

1. L'Autorità invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare im-

portanza ed urgenza.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal regolamento interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con l'Autorità.

3. L'Autorità è ascoltata dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.

Art. 6

(Indennità)

1. All'Autorità spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari al lo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

Nota relativa all'articolo 6:

Ai sensi dell'art. 1, l.r. 3 agosto 2010, n. 11, il compenso annuo percepito dall'Autorità di garanzia è ridotto del 10 per cento.

CAPO II

Ufficio di Difensore civico

Art. 7

(Funzioni della difesa civica)

1. L'ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tu-

tela dei suoi diritti ed interessi.

2. La difesa civica è, in particolare, volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) controllo;

b) composizione dei conflitti;

c) sollecitazione di atti di riforma.

3. Il controllo è esercitato nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici e di tutte le amministrazioni pubbliche dipendenti o sottoposte alla vigilanza della Regione.

4. Il controllo si conclude con specifiche raccomandazioni dirette ai soggetti di cui al comma 3.

5. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata sia a tutelare i cittadini, le persone e le formazioni sociali, sia a ridurre il contenzioso esistente presso gli organi giurisdizionali.

6. La funzione di sollecitazione di atti di riforma è finalizzata al conseguimento di riforme legislative e amministrative, nonché alla sollecitazione dell'applicazione delle riforme stesse.

Art. 7 bis

(Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati)

1. L'Autorità svolge, ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del d.lgs. 286/1998 citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori

e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;

b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;

c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;

d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;

e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni.

Nota relativa all'articolo 7 bis:

Aggiunto dall' art. 21, l.r. 26 maggio 2009, n. 13 .

Art. 8

(Ambito di intervento e modalità)

1. Tutti si possono rivolgere all'Autorità per la tutela non giurisdizionale del diritto alla buona amministrazione nei confronti dei soggetti cui al comma 3 dell'articolo 7.

2. L'Autorità interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità e disfunzioni e sollecitando l'adozione di provvedimenti. Può evidenziare disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni.

3. L'amministrazione è tenuta a collaborare senza ritardo con l'Autorità nell'attività di acquisizione dei documenti, delle informazioni e dei chiarimenti ritenuti necessari.

Art. 9

(Coordinamento della difesa civica)

1. La Regione promuove ed incen-

tiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Autorità e Difensori civici degli enti locali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

CAPO III

Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 10

(Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

2. L'Autorità, in particolare:

- a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine comesoggetti titolari di diritti;
- b) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1;
- c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni com-

petenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

d) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

e) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

f) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;

g) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

h) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;

i) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

j) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

k) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;

l) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;

m) formula proposte e, ove richie-

sti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 11

(Ambito di intervento e modalità)

1. Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, l'Autorità:

a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella

tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990;

e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.

Art. 12

(Tutela e curatela)

1. L'Autorità promuove, d'intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.

CAPO IV

Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti

Art. 13

(Funzioni)

1. L'ufficio di Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure

restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. L'azione dell'Autorità si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche.

3. L'azione dell'Autorità si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

Art. 14

(Ambito di intervento e modalità)

1. L'Autorità interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.

2. L'Autorità, in particolare:

a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

c) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà per-

sonale;

d) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

e) può effettuare visite negli Istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);

f) interviene nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

CAPO V

Norme finali e transitorie

Art. 15

(Modifiche alla l.r. 3/2008)

1.
2.
3.

Nota relativa all'articolo 15:

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 1, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 2 sostituisce la lett. a) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 3 abroga la lett. b) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Art. 16

(Abrogazioni)

1.

-
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
-
7.
-

Nota relativa all'articolo 16:

Il comma 1 abroga la l.r. 14 ottobre 1981, n. 29.

Il comma 2 abroga la l.r. 15 ottobre 2002, n. 18.

Il comma 3 abroga il comma 6 dell'art. 14, l.r. 25 novembre 2002, n. 25:

Il comma 4 abroga l'art. 26, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.

Il comma 5 abroga le lett. a) e d) del comma 2 dell'art. 5, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 6 abroga l'art. 6, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Il comma 7 abroga l'art. 9, l.r. 26 febbraio 2008, n. 3.

Art. 17

(Norma transitoria)

1. Le funzioni dell'Autorità sono svolte dal Difensore civico regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della VIII legislatura.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 78.000,00 così ripartita:

a) euro 38.000,00 per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6;

b) euro 40.000,00 per le altre spese previste dalla presente legge.

2. Per gli anni successivi l'entità

della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla spesa autorizzata al comma 1 si provvede nel modo seguente:

a) quanto ad euro 30.800,00 mediante impiego delle somme iscritte nell'UPB 1.05.01 del bilancio di previsione per l'anno 2008, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 29/1981;

b) quanto ad euro 47.200,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2008.

4. Le somme occorrenti per il paga-

mento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2008 per euro 38.000,00 nell'UPB 1.05.01 e per euro 40.000,00 nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per il detto anno a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Note

1 I fascicoli protocollati riguardano i nuovi casi che quotidianamente vengono affrontati dagli uffici della Difesa Civica che istruiscono la relativa pratica. Terminato l'iter della mediazione istituzionale del Difensore Civico, il fascicolo viene archiviato tenuto conto dell'esito positivo o negativo dell'iter intrapreso. Si veda in proposito la Tab. che riporta analiticamente i risultati della casistica trattata.

2 Presenti solamente due sezioni rispettivamente a Camerino e nella casa circondariale di Villa Fastiggi (PU)



Piazza Cavour, 23 Ancona

Tel. 071 2298290
www.assemblea.marche.it

Centro stampa digitale dell'Assemblea Legislativa delle Marche